



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

7<sup>a</sup> legislatura

Presidente  
V. Presidente  
Assessori

Giancarlo  
Fabio  
Renato  
Giancarlo  
Marialuisa  
Antonio  
Marino  
Massimo  
Raffaele  
Antonio  
Floriano  
Ermanno  
Raffaele

Galan  
Gava  
Chisso  
Conta  
Coppola  
De Poli  
Finozzi  
Giorgetti  
Grazia  
Padoin  
Pra  
Serrajotto  
Zanon

Segretario

Antonio

Menetto

Deliberazione della Giunta

n. **3583** del **28/11/2003**

OGGETTO: Accordo Stato-Regioni sugli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.

Avvio del Progetto Regionale Piscine.  
Impegno di spesa.

Il Vice Presidente e Assessore alle Politiche Sanitarie, avv. Fabio Gava, riferisce quanto segue.

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 03.03.2003 l'Accordo tra Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.

Il nuovo documento supera, in buona sostanza, la farraginoso disciplina nazionale emanata in precedenza nello stesso settore, ed in particolare la circolare del Ministero della Sanità n. 128 del 16.7.1971 e l'Atto di Intesa Stato-Regioni, pubblicato nel supplemento ordinario n. 32 della Gazzetta Ufficiale del 17.02.1992, atto poi sospeso dallo stesso Ministro della Sanità con una nota del 21.07.1993.

Il nuovo documento è il risultato di una complessa mediazione non solo tra il Ministero della Salute e le Regioni ma anche tra le stesse Regioni che hanno partecipato alla stesura del nuovo testo dell'Accordo.

Il documento proposto dal Ministero della Salute, con la formula giuridica dell'Atto di intesa, disciplinava in modo articolato gli aspetti strutturali e gestionali delle piscine mentre l'Accordo, approvato il 16 gennaio 2003, fissa solamente i principi generali e i requisiti igienico ambientali e delle acque, in quanto valori uniformi su tutto il territorio nazionale, rinviando alle Regioni la disciplina dettagliata di questa materia.

Tale modifica è il risultato di un deciso intervento delle Regioni e del Veneto in particolare, capofila in materia di salute e di un lungo e complesso lavoro di ridefinizione del testo dell'Accordo condiviso con il Ministero.

A seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 21.10.2001, il titolo V della parte seconda della Costituzione ha subito una profonda modifica, è stato infatti ampliato l'ambito

*Mod. A - originale*

delle competenze regionali ed è stata in particolare riconosciuta alle Regioni competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute.

Il nuovo testo dell'Accordo è un esempio di questo nuovo assetto costituzionale.

Con la delibera n. 1173 del 18.04.03 la Giunta regionale ha recepito i requisiti igienico ambientali e delle acque fissati dall'Accordo, prevedendo per i gestori ed i titolari degli impianti natatori (pubblici e privati) l'obbligo di garantire, all'interno degli impianti, i nuovi valori.

Introdotti i nuovi valori e parametri di riferimento resta ora da definire una disciplina che contempli tutti gli aspetti strutturali, funzionali, gestionali, igienici e ambientali legati alle piscine.

L'Accordo prevede in particolare una articolata tipologia di piscine :

- le piscine ad uso natatorio ( piscine pubbliche e piscine ad uso collettivo);
- gli impianti finalizzati al gioco acquatico;
- le piscine private destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti;
- le piscine ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di cura, di riabilitazione, termale, la cui disciplina è definita da una normativa specifica.

Si tratta ora di coordinare e di definire in un unico Progetto Regionale obiettivi e moduli operativi di intervento.

Per le piscine ad uso natatorio sono previsti due distinti interventi:

- da un lato l'elaborazione di documenti tecnici che consentano ai gestori e alle AULSS di avere in tempi rapidi chiare indicazioni in ordine agli aspetti strutturali, impiantistici e gestionali della piscina,
- dall'altro la predisposizione di un disegno di legge che dia attuazione a quanto previsto al punto 8 dell'Accordo.

Gli impianti finalizzati al gioco acquatico presentano caratteristiche strutturali ed impiantistiche molto diverse dalle altre piscine, in quanto caratterizzati dalla presenza di strutture di divertimento in cui l'elemento acqua riveste un'importanza diversa rispetto alla tipologia delle altre piscine. Anche per questi impianti è prevista l'elaborazione di una disciplina regionale con riguardo in particolare agli aspetti che hanno rilevanza igienico sanitaria.

Per le piscine ad uso privato verranno elaborate apposite linee guida, fermo restando l'obbligo - previsto al punto 3.2 dell'Accordo - per i proprietari di tali impianti di assicurare il rispetto dei parametri igienico ambientali fissati nell'allegato 1 dell'Accordo.

Infine per le piscine ad usi speciali collocate all'interno di una struttura di cura, di riabilitazione, termale, l'Accordo prevede al punto 3.4 che le Regioni elaborino una specifica regolamentazione tenuto conto della peculiarità degli impianti che sono alimentati non con acque destinate al consumo umano ma con acque termali o marine.

Con il Progetto Regionale Piscine si individuano i diversi ambiti di intervento regionale che verranno sviluppati secondo moduli operativi. In particolare si ritiene di procedere alla ricognizione degli impianti esistenti, di avviare iniziative di formazione e aggiornamento del personale, di prevedere la redazione di un piano dei controlli e l'avvio di iniziative di informazione rivolte non solo agli operatori ma anche agli utenti delle piscine.

In tal modo si intende disciplinare in modo coerente ed omogeneo un settore fino ad oggi poco normato e fornire validi strumenti di lavoro ad operatori sanitari e gestori con l'obiettivo della tutela della salubrità dell'ambiente piscina, obiettivo questo di Sanità Pubblica.

Il Vice Presidente - Assessore alle Politiche Sanitarie avv. Fabio Gava - conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

## **LA GIUNTA REGIONALE**

**Udito** il relatore, Vice Presidente Assessore alle Politiche sanitarie, avv. Fabio Gava, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

**Visto** l'Accordo tra Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sugli aspetti igienico sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 03.03.2003.

**Vista** la Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001.

**Vista** la DGR n. 1173 del 18.04.2003.

## **DELIBERA**

1. Di approvare l'allegato Progetto Regionale Piscine che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
2. Di confermare in capo alla Direzione Prevenzione e al Servizio Igiene Pubblica regionale rispettivamente il coordinamento strategico e la conduzione delle azioni necessarie per la realizzazione del Piano.
3. Di impegnare l'importo di euro 59.977,00 con imputazione al capitolo 60047 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 per la realizzazione della prima fase di lavoro prevista dal Progetto.
4. Di assegnare all'AULSS n.4 Thiene un finanziamento regionale di euro 20.000,00 per lo sviluppo del modulo n. 7 del Progetto Regionale e quindi per l'avvio della 1^ edizione del corso di formazione per il personale di vigilanza delle Aziende ULSS.
5. Di assegnare all'Azienda AULSS n. 7 Pieve di Soligo un finanziamento regionale di euro 19.977,00 per lo sviluppo del modulo n. 8 del Progetto Regionale ed in particolare per l'elaborazione e la stampa di un opuscolo divulgativo e di un CD che raccolga tutti i documenti tecnici, le circolari ed ogni altro materiale informativo utile per gli operatori addetti alla vigilanza e per i gestori degli impianti natatori. Gli opuscoli verranno distribuiti su tutto il territorio regionale e inviati ad Aziende Sanitarie, Gestori, Comuni, Arpav e Province.
6. Di assegnare all'Azienda AULSS n.12 Veneziana un finanziamento regionale di euro 20.000,00 per lo sviluppo del modulo n. 1 del Progetto Regionale ed in particolare per la costituzione di una banca dati che consenta di conoscere il numero, la distribuzione territoriale e le caratteristiche strutturali degli impianti natatori esistenti.
7. Di liquidare l'80% delle somme sopra indicate rispettivamente alle Aziende ULSS n.4, 7 e 12 all'approvazione della presente delibera.
8. Di stabilire che il restante 20% dell'importo impegnato verrà liquidato, con successivo decreto della Dirigente Regionale, alla presentazione di un resoconto dell'attività svolta e della

rendicontazione delle spese sostenute che dovranno essere presentati alla Direzione Regionale Prevenzione entro il 31.12.2004.

9. Di dare la più ampia diffusione possibile al Progetto regionale disponendone la pubblicazione per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione, il presente provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

Il Segretario  
dr. Antonio Menetto

Il Presidente  
on. dr. Giancarlo Galan